

RISPOSTE AI QUESITI

"SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI PRINCIPALI INTERVENTI DEL MASTER PLAN 2014-2029 DELL'AEROPORTO DI FIRENZE"

Quesito n. 1

Il disciplinare di gara a pagina 10 al punto A) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA richiede al concorrente di dichiarare con riferimento agli ultimi tre esercizi un fatturato non inferiore rispettivamente a € 2.775.240,00 per il lotto 1 e € 2.214.420,00 per il lotto 2.

Si richiede di confermare/chiarire:

1. Che il fatturato globale deve essere relativo esclusivamente a servizi di verifica (cfr. bozza linea guida ANAC sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria punto 2.3.a) pag. 22 o determinazione ANAC n. 4 del 25/2/2015 punto 7;)

2. Se, al fine di partecipare ad entrambi i lotti il fatturato debba essere pari o superiore alla somma dei due (e quindi € 4.489.660,00).

Risposta:

1. Il fatturato complessivo richiesto dal disciplinare di gara di cui al punto A), relativo alla CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA, è il fatturato globale relativo ad importi anche non direttamente derivanti da servizi di verifica. Non è invece richiesto un fatturato specifico del settore di attività oggetto dell'appalto. Tale scelta è stata effettuata in conformità alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando ed in particolare all'Allegato XVII ed è quella maggiormente idonea ad assicurare "l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti" di cui all'art. 83 c. 2 D.lgs. 50/2016.

2. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti di gara, ai fini della dimostrazione del fatturato richiesto dal punto A) del Disciplinare, i fatturati dovranno essere calcolati disgiuntamente, senza operare alcuna somma degli importi richiesti per ciascun lotto.

Si rappresenta, infatti, che detti lotti risultano a tutti gli effetti distinti ed autonomi atteso anche che i servizi saranno espletati in periodi temporali diversi e dunque il possesso di un fatturato non inferiore a € 2.775.240,00 è requisito sufficiente per partecipare ad entrambi i lotti.

2. Quesito n. 2

Il disciplinare di gara a pagina 10 al punto B) CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE richiede al concorrente di dichiarare con riferimento agli ultimi cinque anni (2011-2015) di aver eseguito almeno due appalti di servizi i verifica di progetti relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare...

Considerato che a pagina 3 al capitolo "importo dei lavori" si indica che "l'importo delle opere da progettare, soggette all'attività di verifica è stimato rispettivamente in € 198.139.159,00 per il lotto 1 e 150.250.000,00 per il lotto 2", si deduce che al fine di partecipare alla procedura il concorrente dovrebbe dichiarare l'esecuzione di due servizi del valore di almeno € 99.069.579,5 per il lotto 1 e € 75.125.000,00 per il lotto 2. Tuttavia a pagina 11 sono inserite n. 2 tabelle che alla colonna "Requisito minimo importo dei lavori" (che si dedurrebbe essere importo minimo richiesto ai fini della partecipazione) riportano rispettivamente € 60.804.579,50 dato dalla somma degli importi delle categorie V.03, IA.04, D.04 per il lotto 1 (pari al 30,68% dell'importo delle opere) e € 50.000.000,00 dato dalla somma delle categorie E.04, S.03, S.04, IA.01, IA.02, IA.04, T.03 per il lotto 2 (pari al 33,27% dell'importo delle opere).

A seguito di quanto sopra considerato si richiede di chiarire, per ciascun lotto:

1. L'importo complessivo delle opere da progettare suddiviso per categorie ai sensi della normativa vigente;
2. L'importo richiesto ai fini della dimostrazione della capacità Tecnico-professionale;

Risposta:

L'importo complessivo delle opere da progettare è quello indicato al paragrafo "IMPORTO DEI LAVORI" - pag. 3 del Disciplinare - (€ 198.139.159,00 mln per lotto 1 e € 150.250.000,00 mln per lotto 2). Poiché i servizi di verifica sono resi per affidamenti "parziali" sui singoli appalti di ciascun lotto, nell'ambito di ogni lotto è stato individuato l'intervento di maggiore valore previsto in un appalto singolo corrispondente alla pista di volo per il lotto 1 ed al terminal per il lotto 2.

Pertanto, i requisiti di capacità tecnico-professionale sono quelli indicati specificamente nelle tabelle contenute a pagina 11 del Disciplinare i cui importi rappresentano il 50% degli importi dei suddetti interventi di maggiore valore individuati con le relative categorie nelle tabelle di cui alle pagine 10-12 del Capitolato Prestazionale. Si tratta anche in questo caso di una scelta volta ad ampliare la platea di possibili partecipanti .

Quesito n. 3

Lo scorso mese di aprile l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha pubblicato un bando per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alle attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi infrastrutturali in ambito aeroportuale", termine di presentazione delle offerte previsto per il 30/06/2016.

Le attività sono previste su tre lotti distinti, quelle riguardanti gli aeroporti della Toscana sono ricompresi nel lotto n. 2.

Al punto 6.1 del disciplinare di gara si richiedeva al concorrente di dichiarare che "I medesimi professionisti [..incaricati dell'esecuzione delle attività...] dovranno inoltre rilasciare, una dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di aggiudicazione e per l'intera durata del servizio, dall'espletamento di ulteriori attività professionali in ragione delle quali possa venirsi a determinare una situazione di conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio di cui alla presente procedura"

e inoltre che "Il concorrente, nonché ciascuno dei professionisti membri del gruppo di lavoro che si propone per il servizio richiesto, in riferimento ad uno o più lotti, non deve aver fornito servizi di qualsivoglia tipologia alle Società di Gestione (o società controllate) degli aeroporti afferenti al/ai lotti per il quali il gruppo si propone, né in forma libero-professionale, né in rapporto di dipendenza, almeno per i 3 anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di cui alla presente procedura."

Nella domanda di partecipazione alla gara, modulo A fornito dall'Ente appaltante, al punto 35 il concorrente era tenuto ad allegare "dichiarazione rilasciata dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente nonché dai singoli professionisti componenti il/i gruppo/i di lavoro proposti per l'esecuzione del servizio, con la quale i medesimi si impegnano, nel caso di affidamento del servizio, per l'intera durata dello stesso ed almeno per i tre anni successivi dalla data della sua conclusione, ad astenersi dall'espletamento di ulteriori attività professionali in ragione delle quali possa venirsi a determinare una situazione di conflitto di interesse rispetto all'esecuzione del servizio affidato".

Infine, ENAC, in risposta ai quesiti posti dai potenziali concorrenti (vedi Richiesta di chiarimenti n. 9 - quesito n. 2 disponibile su sito internet di ENAC) indicava che "La richiesta dichiarazione di impegno ad astenersi dalla esecuzione di attività professionali per le quali possa verificarsi un conflitto di interessi con le attività oggetto del servizio in appalto, è elemento strettamente correlato al sussistere della condizione di indipendenza, che deve essere considerata caratteristica peculiare sia degli operatori economici ammessi a partecipare alla procedura di gara, sia, a maggior ragione,

dell'operatore affidatario del servizio. Il venire meno di detta condizione comporta la violazione delle stesse regole di indipendenza, imparzialità ed integrità fissate, ad esempio, dall'Ente Italiano di Accreditamento - Accredia, per l'accreditamento degli Organismi di ispezione di tipo A, B e C.

Si evidenzia che gli Organismi di ispezione di tipo A o C sono gli unici interlocutori (sia in funzione di concorrente singolo che di capogruppo di concorrente plurisoggettivo) individuati dalla stazione appaltante ai fini dell'affidamento del servizio di che trattasi.

Non potendo, in questa sede, dare corso all'esame dettagliato delle singole situazioni che potrebbero comportare il verificarsi di una condizione di conflitto di interessi, si ritiene che l'enunciazione dei principi generali sopra esposti possa costituire valido riscontro al quesito proposto."

A seguito di quanto sopra esposto si chiede di conoscere se i soggetti che hanno partecipato alla procedura bandita da ENAC riguardante l'"affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alle attività di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi infrastrutturali in ambito aeroportuale", possono partecipare alla presente gara relativa ai "Servizi di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva dei principali interventi del master-plan 2014-2029 dell'aeroporto di Firenze".

Risposta:

Sì, si ritiene che al concorrente che ha precedentemente partecipato alla procedura bandita da ENAC sia consentita la partecipazione anche alla presente selezione pubblica.

E' evidente che ove esso risultasse aggiudicatario della gara indetta da ENAC dovrà rispettare tutte le prescrizioni anche in tema di conflitto di interessi previste nella suddetta gara. Si tratta tuttavia di questioni che esulano dagli ambiti di competenza di TA.

Quesito n. 4:

A pag. 15 e 16 del disciplinare di gara viene precisato che: "...la relazione tecnica dovrà essere presentata su fogli A4 (...) e dovrà essere contenuta in massimo 16 facciate (o massimo n° 8 fogli stampati fronte retro), esclusi gli allegati...."

Si richiede di chiarire la tipologia dei citati allegati e, conseguentemente, di confermare se esista o meno limite in ordine al formato o alla numerosità degli stessi.

Risposta:

Il numero ed il formato degli allegati è libero, fermo restando che nella Relazione Tecnica devono essere esplicitati tutti i contenuti richiesti dagli atti di gara.

Quesito n. 5:

Al punto 4 di pag. 18 del disciplinare di gara è indicato, con riferimento alla valutazione dell'offerta tecnica, che in ordine alla riduzione dei tempi (massimo 15 punti) verrà attribuito il punteggio in base alle soluzioni che offriranno una maggior riduzione dei tempi di verifica dei progetti rispetto a quelli indicati al paragrafo "tempi di esecuzione del servizio". A pagina 19 viene poi indicata la relativa formula, che prevede che il massimo punteggio viene attribuito al "tempo più basso proposto in gara", senza alcuna limitazione inferiore.

Si richiede di confermare che non sussista alcuna limitazione inferiore al tempo offerto, (cfr.bozza linea guida ANAC sull'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria punto 2.2 pag. 22 e normativa previgente (DPR n. 207/2010, art. 266 comma 1 lettera c) punto 2;) c

Risposta:

Si. Si conferma che non è stato previsto alcun limite in relazione ai giorni di "riduzione tempi".